



Informa

Informazioni Generali

Il regime forfetario e le novità / conferme 2026

La Finanziaria 2026 ha esteso al 2026 il limite reddituale collegato alla causa ostativa al regime forfetario relativa al possesso di redditi di lavoro dipendente / assimilati.

Di conseguenza, anche per il 2026 possono aderire / continuare ad applicare il regime forfetario i soggetti che nel 2025 hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati di importo pari o inferiore a € 35.000.

Come noto, l'[art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014](#) (Finanziaria 2015) contiene la disciplina del regime forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti.

Il regime in esame, in presenza dei requisiti, costituisce il **regime naturale**, applicabile anche ai soggetti già in attività.

Il regime forfetario è stato **"modificato"** dalla Finanziaria 2026, prevedendo l'estensione al 2026 del limite reddituale collegato alla causa ostativa relativa al possesso di redditi da lavoro dipendente / assimilato, come di seguito esaminato.

REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME FORFETARIO

Ai sensi del comma 54, [Legge n. 190/2014](#) possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo che nell'anno precedente presentano i seguenti requisiti.

1	Ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 85.000, indipendentemente dall'attività esercitata. Nella Circolare 10.4.2019, n. 9/E l'Agenzia delle Entrate ha precisato che: - per verificare il superamento del limite va considerato il regime contabile applicato nell'anno di riferimento. Così, ad esempio, per un soggetto in: - contabilità ordinaria, rilevano i ricavi in base al principio di competenza; - contabilità semplificata, assumono rilevanza i ricavi applicando il regime di cassa, eventualmente tenendo conto dell'opzione per il c.d. "criterio di registrazione" di cui all'art. 18, comma 5, DPR n. 600/73; - concorrono alla determinazione dell'ammontare conseguito il valore normale dei beni destinati al consumo personale / familiare dell'imprenditore ex art. 85, TUIR; - i proventi conseguiti a titolo di diritti d'autore concorrono alla verifica del limite solo se <i>"correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta"</i> (fattispecie che si realizza se, sulla base dell'esame degli specifici fatti / circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo); - in caso di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da diversi codici Ateco assume rilevanza la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività esercitate. Al fine della verifica della sussistenza del limite in esame non assumono rilevanza : gli ulteriori componenti positivi, indicati in dichiarazione dei redditi, per "migliorare" il proprio profilo di affidabilità ai fini ISA; l'indennità di maternità, poiché la stessa non costituisce ricavo / compenso. È opportuno che l'irrilevanza dell'indennità di maternità incassata dai lavoratori autonomi al fine della verifica del superamento della soglia di € 85.000 sia confermata anche a seguito del principio di onnicomprensività introdotto, ad opera del D.Lgs. n. 192/2024, emanato in attuazione della Riforma fiscale. Considerato che in base al citato comma 54 va verificato l'ammontare dei compensi, l'introduzione dell'onniceomprensività dovrebbe avere effetti soltanto sulla tassazione dell'indennità di maternità (già operante anche nella disciplina previgente) e non sulla qualificazione quale "compenso" della stessa.
2	Spese non superiori a € 20.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente e per collaboratori ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR, per compensi ad associati in partecipazione, per prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60, TUIR nonché a titolo di lavoro accessorio.

CAUSE OSTATIVE AL REGIME FORFETARIO

Con l'art. 1, comma 27, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026), modificando l'[art. 1, comma 12, Legge n. 207/2024 \(Finanziaria 2025\)](#), il Legislatore ha **esteso al 2026 l'operatività del limite pari a € 35.000 di reddito di lavoro dipendente / assimilato** ex artt. 49 e 50, TUIR **per accedere / uscire dal regime forfetario** previsto dalla lett. d-ter) del comma 57.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 11.2.2020, n. 7/E, in occasione della reintroduzione da parte della Finanziaria 2020 della predetta causa ostativa, il nuovo limite (€ 35.000) va **verificato nel 2025** e pertanto, i soggetti che nel 2025 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente:

- **non superiore a € 35.000**, potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2026;
- **superiore a € 35.000**, non potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2026.

Ai sensi del comma 57, Legge n. 190/2014 **non possono applicare** il regime forfetario i soggetti che:

a) si avvalgono di **regimi speciali** ai fini IVA / regimi forfetari di determinazione del reddito.

Sul punto l'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E ha:

- precisato che l'incompatibilità con il regime forfetario è "in re ipsa" ogni volta in cui il regime IVA / di determinazione del reddito sia un **regime obbligatorio ex lege**;
- confermato che **non sono compatibili** con il regime forfetario le seguenti attività:
 - agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, DPR n. 633/72);
 - vendita di sali e tabacchi (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
 - commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
 - editoria (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
 - gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
 - rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
 - intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al DPR n. 640/72 (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72);
 - agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR n. 633/72);
 - agriturismo ([art. 5, comma 2, Legge n. 413/91](#));
 - vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, DPR n. 600/73);
 - rivendita di beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione ([art. 36, DL n. 41/95](#));
 - agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione ([art. 40-bis, DL n. 41/95](#));
- specificato altresì che:
 - l'esercizio di un'attività esclusa dal regime forfetario in quanto soggetta ad un regime speciale IVA ed espressiva ai fini IRPEF di un reddito d'impresa / lavoro autonomo, preclude l'accesso al regime anche per le altre attività esercitate non in regime speciale;
 - l'esercizio di un'attività agricola, nei limiti di cui all'art. 32, TUIR, produttiva di reddito fondiario, non preclude l'accesso al regime forfetario per le altre attività esercitate.

L'opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari consente al contribuente di adottare il regime forfetario a condizione che l'opzione sia stata esercitata nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario. Così, ad esempio:

- l'attività di agriturismo [ex art. 5, comma 2, Legge n. 413/91](#), come precisato nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E, può essere attratta al regime forfetario qualora il contribuente opti per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
- il soggetto che applica il regime del margine con il metodo analitico / forfetario [ex art. 36, comma 3, DL n. 41/95](#), può adottare il regime forfetario, previa opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari con riferimento all'esercizio dell'intera attività e non alle singole operazioni.

Con riferimento ad un soggetto che ha iniziato l'attività nel mese di agosto 2019 applicando il regime forfetario e che da dicembre 2019 intende iniziare un'ulteriore attività soggetta al regime del margine ("compro oro") nella Risposta 11.2.2020, n. 48 l'Agenzia, dopo aver precisato che *"non sussistendo precedenti periodi di imposta rispetto all'annualità 2019"*, ha chiarito che il soggetto, in relazione alla nuova (ulteriore) attività ("compro oro") può *"applicare il regime forfetario già a partire dal periodo d'imposta 2019, a condizione che lo stesso ... non abbia mai applicato il regime del margine"*.

Secondo l'Agenzia il soggetto *"non è tenuto a effettuare l'opzione per il regime ordinario nell'anno d'imposta precedente"* a quello di applicazione del regime forfetario. Quanto specificato nella citata Circolare n. 9/E, infatti, *"deve intendersi riferito a soggetti preesistenti che esercitano un'attività già assoggettata al regime del margine"*;

b) **non sono residenti in Italia**. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito. Merita evidenziare che i soggetti stabiliti in un altro Stato UE possono applicare anche il regime IVA di franchigia transfrontaliero disciplinato dal Titolo V-ter, DPR n. 633/72 (introdotto dal 2025 ad opera del [D.Lgs. n. 180/2024](#));

c) in via esclusiva o prevalente, effettuano **cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili** ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;

d) **contemporaneamente** all'esercizio dell'attività:

- **partecipano a società di persone / associazioni professionali** ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR nonché ad **imprese familiari**;

ovvero

- **controllano direttamente o indirettamente** srl / associazioni in partecipazione, esercenti attività economiche **direttamente o indirettamente riconducibili** a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo.

Partecipazione in società di persone	La causa ostativa non opera a condizione che il soggetto, nell'anno precedente (entro il 31.12) a quello di applicazione del regime forfetario, provveda preventivamente a rimuoverla.  Le cessioni di partecipazioni effettuate al fine di applicare il regime forfetario non integrano, secondo l'Agenzia, un'ipotesi di abuso del diritto ex art. 10-bis, Legge n. 212/2000. La causa ostativa non opera quando, in corso d'anno, il soggetto forfetario eredita una partecipazione a condizione che la stessa sia ceduta entro la fine dell'anno (31.12). È equiparata alla partecipazione in società di persone (anche nella forma di sdf), la partecipazione in un'associazione professionale e nell'azienda coniugale. Infine: • rileva il possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà; • non costituisce causa ostativa la partecipazione in una società semplice, salvo il caso in cui la stessa produca reddito di lavoro autonomo / d'impresa.
Partecipazione in srl	Non possono applicare il regime forfetario i soggetti che controllano direttamente o indirettamente srl / associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo. Affinché operi la causa ostativa è necessario il verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: • controllo diretto o indiretto della srl / associazione in partecipazione; • esercizio da parte delle stesse di attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo.  In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera ed il soggetto può adottare / continuare ad applicare il regime forfetario. Come precisato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, si rammenta che: • la causa ostativa relativa al possesso di partecipazioni in srl va verificata alla fine dell'anno di applicazione del regime, poiché solo nell'anno di applicazione del regime è possibile verificare <i>"la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. alle attività economiche svolte dal contribuente in regime forfetario"</i>;
Partecipazione in srl	• il controllo diretto va individuato in base all'art. 2359, comma 1, C.c. e pertanto assume rilevanza: 1. la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2. la disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3. l'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali; • il controllo indiretto va individuato dal comma 2 del citato art. 2359, in base al quale <i>"ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi"</i>. Nell'ambito delle persone interposte vanno ricompresi i familiari ex art. 5, comma 5, TUIR (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado); • per individuare la riconducibilità o meno all'attività svolta dalla srl / associazione in partecipazione con quella svolta dal soggetto forfetario, occorre avere riguardo all' attività effettivamente esercitata (indipendentemente dal codice Ateco dichiarato). In presenza di due codici attività appartenenti alla medesima Sezione Ateco, la riconducibilità diretta / indiretta delle due attività sussiste nel caso in cui il soggetto forfetario effettui cessioni di beni / prestazioni di servizi (assoggettati ad imposta sostitutiva) alla srl direttamente / indirettamente controllata, la quale deduce i relativi componenti negativi di reddito. Di conseguenza, non sono ritenute <i>"attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili"</i> tutte le attività autonomamente esercitate dalla srl. Tale condizione è ritenuta soddisfatta: • in assenza di acquisti di beni / servizi dal soggetto forfetario; • nel caso in cui i costi dei predetti beni / servizi non siano deducibili fiscalmente. Non sono ritenute <i>"attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili"</i> le attività esercitate dalla srl utilizzando anche beni / servizi acquistati dal soggetto forfetario classificabili in una Sezione Ateco differente da quella in cui sono classificabili le attività esercitate dal soggetto forfetario;

d-bis) soggetti che **esercitano l'attività prevalentemente** nei confronti di **datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti**, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l'esercizio della professione.

In merito alla causa ostativa in esame, l'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E ha precisato che:

- i parametri cui fare riferimento per determinare la prevalenza sono i **ricavi conseguiti / compensi percepiti**. Il requisito della prevalenza va inteso in senso assoluto. Pertanto la causa ostativa scatta se i ricavi conseguiti / compensi percepiti nell'anno nei confronti dei datori di lavoro / soggetti a essi riconducibili **sono superiori al 50%**;
- la verifica della prevalenza va effettuata al **termine del periodo d'imposta**;
- la causa ostativa **non si applica** qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta **anteriamente ai 2 periodi d'imposta precedenti** a quello di applicazione del regime forfetario.

In merito ai soggetti riconducibili ai **"datori di lavoro"**, nella citata Circolare n. 9/E, dopo aver evidenziato che la lett. d-bis) ricomprende nel suo ambito applicativo i soggetti che producono redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 49 e 50, TUIR, l'Agenzia ha precisato che la causa ostativa **non riguarda i pensionati**, qualora il pensionamento sia **obbligatorio ai termini di legge**.

La causa ostativa scatta in caso di interruzione del rapporto di lavoro (ad esempio, licenziamento, dimissioni) e di prosecuzione con l'ex datore di lavoro / soggetti direttamente o indirettamente allo stesso riconducibili dell'esercizio prevalente dell'attività d'impresa / lavoro autonomo, applicando il regime forfetario.

Con riguardo ai soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai datori di lavoro, va fatto riferimento ai soggetti controllanti, controllati e collegati ex art. 2359, C.c. Nell'ambito delle persone interposte di cui al comma 2 del citato art. 2359, vanno ricompresi i familiari ex art. 5, comma 5, TUIR (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

Inoltre in base all'[art. 17, Legge n. 203/2024](#), c.d. "Collegato Lavoro 2024", in vigore dal 12.1.2025, la predetta causa ostativa **non si applica alle persone fisiche iscritte in Albi / Registri professionali**:

- **esercenti attività professionali**, comprese quelle esercitate nelle forme di cui all'art. 409, n. 3, CpC, ossia, **rapporti di agenzia / rappresentanza commerciale** / altri rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (la collaborazione si intende coordinata quando il soggetto organizza autonomamente l'attività lavorativa);
- a favore di **datori di lavoro** che occupano **più di 250 dipendenti** (il numero dei dipendenti va calcolato all'1.1 dell'anno in cui sono stipulati contestualmente il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo / d'opera professionale);

a seguito di **contestuale assunzione mediante**:

- **contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato**;
- con un **orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno** previsto dal CCN di lavoro applicato.



I lavoratori autonomi devono eleggere un **domicilio professionale diverso da quello del soggetto con cui hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale**.

In mancanza di iscrizione in Albi / Registri professionali, la causa ostativa (lett. d-bis), **non trova applicazione altresì nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo**, nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previsti da **specifiche intese ex art. 8, DL n. 138/2011** ossia, da intese realizzate da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale / territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative / loro rappresentanze sindacali operanti in azienda (tali intese sono finalizzate a promuovere un aumento dell'occupazione e a migliorare la qualità dei contratti di lavoro).

Le predette disposizioni si applicano a condizione che il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato:

- sia **certificato dall'apposita Commissione ex art. 76, D.Lgs. n. 276/2003** (ossia, istituita presso Enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale / Direzioni provinciali del lavoro e Province / Università / Ministero del Lavoro / Consigli provinciali consulenti del lavoro);

e

- che **non si configuri**, rispetto al contratto di lavoro subordinato, **alcuna forma di sovrapposizione in merito all'oggetto e alle modalità della prestazione nonché all'orario e alle giornate di lavoro**;

d-ter) **nell'anno precedente** hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) **eccedenti € 35.000**. Tale causa di esclusione **non rileva** nel caso in cui il **rapporto di lavoro sia cessato**, situazione che va verificata nell'anno precedente come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E.

Esempio 1



Un geometra in regime forfetario ha percepito nel 2025 redditi di lavoro dipendente pari a € 32.000. Nel 2026 potrà continuare a applicare il regime forfetario.

Esempio 2

Un dentista in regime forfetario ha percepito nel 2025 redditi di lavoro dipendente pari a € 37.000. Dal 2026 dovrà applicare il regime ordinario.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Ai sensi del comma 64, [Legge n. 190/2014](#) il reddito è calcolato applicando ai ricavi / compensi un **coefficiente di redditività** differenziato a seconda dell'attività esercitata.

Al reddito determinato forfetariamente, al netto dei **contributi previdenziali**, direttamente deducibili, **va applicata l'imposta sostitutiva del 15%**.

In base al comma 65, [Legge n. 190/2014](#) è possibile **applicare l'imposta sostitutiva pari al 5%** per il **periodo d'imposta di inizio dell'attività e per i 4 anni successivi**, al verificarsi dei seguenti requisiti:

- il contribuente **non ha esercitato**, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, **mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio della professione.

Nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E, l'Agenzia ha precisato che, il requisito della "mera prosecuzione" sussiste quando la "nuova" attività si differenzia soltanto dal punto di vista formale ma, di fatto, viene svolta in sostanziale continuità rispetto alla precedente e pertanto, nei confronti della stessa clientela e con le stesse competenze lavorative.

Di conseguenza, la continuità sussiste qualora il contribuente eserciti la medesima attività svolta precedentemente come lavoratore dipendente rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento.

Secondo quanto ulteriormente specificato nella citata Circolare n. 10/E la mera prosecuzione sussiste anche quando la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per **cause indipendenti dalla volontà del lavoratore**.

La continuità non sussiste qualora la nuova attività o il mercato di riferimento siano diversi;

- in caso di proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario (€ 85.000).



Nella Risposta 22.11.2024, n. 226, l'Agenzia delle Entrate ha negato l'applicazione dell'aliquota ridotta ad un soggetto che ha iniziato una "nuova attività" adottando il regime ordinario e successivamente, nell'ambito del quinquennio, è "passato" al regime forfetario.

L'aliquota agevolata del 5% è infatti riservata (soltanto) ai soggetti che applicano "ab origine" il regime forfetario ([Informativa SEAC 4.12.2024, n. 345](#)).

UTILIZZO FATTURA SEMPLIFICATA

Come noto, in caso di certificazione delle operazioni con fattura, i contribuenti forfetari devono emettere **fattura elettronica** tramite SdI.

Dal 2025, come previsto dal comma 59, [Legge n. 190/2014](#), a seguito della modifica ad opera dell'[art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. n. 180/2024](#) la fattura può essere emessa in **forma semplificata** ex art. 21-bis, DPR n. 633/72 **anche per importi superiori a € 400**.

PASSAGGIO DAL / AL REGIME FORFETARIO

Per le imprese in contabilità semplificata con ricavi 2025 non superiori a € 85.000 e il rispetto degli altri requisiti sopra esaminati, **il regime "naturale" per il 2026 risulta essere sia quello forfetario che quello della contabilità semplificata**.

Considerata tale sovrapposizione, nella Risoluzione 14.9.2018, n. 64/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **l'adozione della contabilità semplificata per opzione**, in luogo del regime forfetario, **non vincola il contribuente alla permanenza triennale** nel regime scelto, trattandosi in ogni caso di un regime naturale proprio dei contribuenti minori.



è pertanto **possibile transitare dal regime della contabilità semplificata al regime forfetario senza dover rispettare il vincolo triennale**.

Diversamente, in caso di precedente esercizio dell'**opzione per la contabilità ordinaria** (regime "non naturale") da parte dell'impresa, il **vincolo triennale di tenuta del regime scelto va rispettato**. Ciò in quanto l'applicazione della contabilità ordinaria ha riflessi, non solo sul regime contabile, ma anche sulla determinazione del reddito.

USCITA DAL REGIME IN CORSO D'ANNO

Ai sensi del comma 71, [Legge n. 190/2014](#) se i ricavi / compensi percepiti superano € 100.000, il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso ed è dovuta l'IVA a partire dall'operazione che comporta il superamento del predetto limite.

Pertanto, in presenza di ricavi / compensi di **ammontare**:

- **compreso tra € 85.001 e € 100.000**, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo;
- **superiore a € 100.000**, il regime forfetario cessa di avere applicazione già dall'anno del superamento. Da tale momento il contribuente deve adempiere agli ordinari obblighi IVA.

Esempio 3



Una fisioterapista in regime forfetario ha percepito nel 2025 ricavi pari a € 90.000.
Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal 2026.

REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

A favore dei contribuenti il comma 77, [Legge n. 190/2014](#), prevede un **regime previdenziale agevolato**, in base al quale è possibile beneficiare della **riduzione contributiva del 35%**.

L'applicazione della predetta agevolazione richiede la presentazione all'INPS di una specifica comunicazione entro il 28.2 dell'anno a decorrere dal quale il contribuente intende applicarlo ovvero revocarlo. L'uscita dal regime forfetario si riflette anche sul regime previdenziale in esame. Di conseguenza il contribuente che esce dal regime forfetario dal 2026 dovrà comunicare all'INPS entro il 28.2.2026 la rinuncia / cessazione del regime previdenziale agevolato.



La tua impresa,
i nostri servizi

FACCIAMO CRESCERE
LA TUA AZIENDA

